

XV.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato — Approvazione degli articoli 6, 8, 19, 23 — Proposta d'emendamento all'art. 24 del Senatore Tabarrini, la quale viene, combattuta dal Senatore Miraglia, Relatore — Replica del Senatore Tabarrini e controreplica del Relatore — Approvazione dello emendamento del Senatore Tabarrini, dell'art. 24 emendato, e degli art. 27, 28 — Osservazioni e proposta del Senatore Serra F. M. all'art. 29, combattuta dal Relatore e dal Senatore De Filippo, e non approvata dal Senato — Emendamento proposto dal Senatore Cavallini, non accettato dal Relatore — Replica del Senatore Cavallini, a cui rispondono il Senatore De Filippo, il Ministro di Grazia e Giustizia e il Relatore — Reiezione della proposta del Senatore Cavallini — Approvazione degli art. 29 e 35 — Emendamento proposto dal Relatore all'art. 42 ed altro proposto dal Senatore Scalini, combattuto dal Relatore — Ritiro dell'emendamento del Senatore Scalini — Aggiunta proposta dai Senatori Cavallini e Finali, approvata dall'Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 42 (emendato), 43, 44, 46, 52, 53, 55, 56, 57 — Aggiunta proposta dal Senatore Verga C. all'art. 65, cui risponde il Relatore — Proposta del Senatore De Filippo di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, approvata — Approvazione degli art. 66, 71, 78 — Proposta del Relatore di annullamento dell'art. 83, approvata — Approvazione degli art. 84, 87 — Emendamento proposto dal Relatore all'art. 88, approvato — Approvazione dell'art. 88 emendato, e degli articoli 90, 91, 92, 97, 98, 118, 135, 136, 138, 140 — Osservazioni e istanza del Relatore sull'articolo 145 — Domanda del Senatore Tabarrini al Relatore e risposta di questo — Replica del Senatore Tabarrini e controreplica del Relatore — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Raccomandazione del Senatore Amari, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 145, 148, 149 ultimo del progetto dell'annessa tariffa, e dell'art. II della legge — risultato della votazione sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione concluso fra l'Italia e la Grecia.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri, della Marina e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Si procederà all'appello nominale per la votazione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione concluso fra l'Italia e la Grecia discusso ieri, e che constando di un solo arti-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

colo dev'essere votato unicamente a scrutinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge sul notariato.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di legge sul notariato.

Siamo rimasti all'articolo 6: prego il signor Senatore, Segretario, Tabarrini a leggerlo.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI legge:

Art. 6. Chi vuol ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuol esser ammesso all'esame d'idoneità deve presentare la domanda al Consiglio notarile del Collegio a cui è iscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente per la iscrizione; e 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame d'idoneità.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sulla ammissione all'esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, dev'essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la rigetta è ammesso il ricorso al Tribunale civile, che pronunzierà in Camera di consiglio.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 8. L'esame è verbale e per iscritto:

L'esame verbale verserà sulle materie del diritto civile e commerciale e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi e sui regolamenti relativi alle tasse sugli affari, in quanto riguardano i notari;

L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi e di un atto di ultima volontà che saranno estratti a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal presidente della Commissione.

Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari.

(Approvato.)

Art. 19. La cauzione è vincolata con diritto di prelazione, nell'ordine seguente:

1. Al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

2. Al rimborso delle spese sostenute dall'archivio o dal Consiglio notarile per conto del notaro o dei suoi credi;

3. Al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;

4. Al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'archivio o del Consiglio notarile;

5. Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio.

(Approvato.)

Art. 23. Il notaio deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro sei mesi dalla data della registrazione del decreto di nomina.

Questo termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio; come può essere dallo stesso ministro prorogato per altri sei mesi nel caso di legittimo impedimento del notaro.

(Approvato.)

Art. 24. Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli deve ricusarlo:

1. Se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume;

2. Se v'intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non iscritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse,

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Nell' articolo in esame, al paragrafo primo, dove si parla degli atti proibiti al notaio, mi pare che sarebbe utile aggiungere le parole: *atto manifestamente contrario all'ordine pubblico ed al buon costume.*

Questa è la formula ordinaria che adoprano le leggi in casi analoghi.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* L'articolo 24 è sottoposto alle vostre deliberazioni unicamente per aggiungere al 3° numero una eccezione alle disposizioni contenute nei numeri 1° e 3° nei casi d'incanto per asta pubblica; ma il numero 1° dello stesso articolo, che vieta al notaio di stipulare un atto espressamente proibito dalla legge, o manifestamente contrario al buon costume, deve, a parere dell'Ufficio Centrale, rimanere tal quale si trova scritto, non essendo necessario, anzi pericoloso d'introdurvi l'aggiunta proposta dall'onor. Senatore Tabarrini. Un atto stipulato da un notaio genera rapporti di diritto privato, e conseguentemente bene a ragione la legge proibisce al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari ai buoni costumi. Ma l'ordine pubblico non può essere turbato da un atto notarile, e non bisogna crear dubbi nell'animo di un notaio, il quale sotto il pretesto che l'ordine pubblico si oppone ad un atto, ricusasse il proprio ministero alle parti che ne domandano la stipulazione. Non si sono sollevate difficoltà sul testo del numero 1° dell'articolo 24, e non bisogna fare innovazioni in cose che procedono senza dubbiezza.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. La giustificazione del paragrafo come è scritto nel testo, esposta dall'onor. Relatore della Commissione, non mi pare che escluda la ragione dell'aggiunta che io proponevo; perchè nel modo stesso che si fa giudice il notaio dell'atto, quando può offendere il buon costume, così mi pare che si debba fare giu-

dice il notaio stesso dell'atto che può offendere l'ordine pubblico dello Stato.

In questo caso la responsabilità mi pare uguale, se non maggiore, e da ciò la ragione dell'aggiunta che io proponevo.

Insisto quindi nella mia proposta finchè almeno l'onor. Relatore non mi abbia convinto della sua inefficacia.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Parmi che l'aggiunta desiderata dall'onorevole Tabarrini non abbia neanche alcuna utilità pratica, stantechè le disposizioni contrarie all'ordine pubblico cadono da sé; spetta ai magistrati di pronunziarne la nullità, e non bisogna lasciare allo arbitrio del notaio il giudizio della bontà degli atti, per la autenticità dei quali è richiesto il suo ministero. Ad ogni modo non sembra all'Ufficio Centrale necessaria la proposta dell'onorevole Tabarrini.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Io insisterei nel mio emendamento e pregherei il signor Presidente a sottoporlo al voto del Senato.

Per me il notaio non è solamente l'ufficiale che autentica gli atti privati, ma autentica ancora ogni specie di atti che si vogliono porre in essere, e dà la fede pubblica ai documenti di ogni specie; e fra questi può essere benissimo che ve ne sia dei contrari all'ordine pubblico dello Stato, e per questi io credo che la legge debba autorizzarlo a rifiutare il suo ministero.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Senatore Tabarrini, che consiste nell'aggiungere al numero 1 dell'articolo 24, alle parole: *manifestamente contrario al buon costume*, le altre parole: *o all'ordine pubblico.*

Chi appoggia quest'aggiunta, voglia sorgere. (È appoggiata.)

Chi intende di approvarla voglia sorgere. (Approvato.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo 24 con questa aggiunta: *o all'ordine pubblico*, che va inserita al paragrafo 1.

Art. 24. Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

Egli deve ricusarlo :

1. Se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico ;

2. Se v'intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, *ancorchè* v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori ;

3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non iscritto dal notaio o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaio può ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.

(Approvato.)

Art. 27. Non può il notaio assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni in ciascun trimestre, salvo per cagione di pubblico servizio.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente due mesi. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.

Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaio che si trova fuori del luogo della residenza non può esercitare le sue funzioni.

(Approvato.)

Art. 28. Il notaio decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti dall'art. 23. *Tale disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaio, il quale perciò resta privo dell'esercizio notarile anche nel luogo di sua precedente residenza.*

Cessa dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.

S'intende cessato dall'esercizio il notaio che per causa del servizio militare rimanga assente dalla residenza, in cui non si trovi altro notaio, oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente.

Dovrà però essere riammesso all'esercizio del notariato al cessare del servizio militare, subito che si renda vacante un posto *nel distretto a cui apparteneva; salvo il diritto ad essere riammesso nel posto da lui occupato prima del servizio militare, qualora se ne verifichi in seguito la vacanza, purchè ne faccia la domanda entro quaranta giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 10.*

(Approvato.)

Art. 29. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaio o quando il medesimo, per infermità o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.

Se l'infermità o la debolezza di mente è soltanto temporanea, il notaio può essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.

Al notaio divenuto cieco può, sulla di lui proposta, essere nominato dal presidente della Corte d'appello, sentito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra i notari esercenti o fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaio.

Il coadiutore esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio cieco, e partecipa alla metà degli onorari.

Il coadiutore non ha alcun diritto di futura successione.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. La qualità dell'ufficio che ho l'onore di coprire, mi ha dato largo campo di sperimentare le gravi difficoltà che si presentavano all'attuazione pratica della legge del luglio 1875, ed i molti inconvenienti che derivavano dalle lacune che nella legge medesima esistevano. Molto opportunamente perciò, e il cessato Ministro Guardasigilli e l'attuale onorando Ministro Conforti, hanno presentato, il primo nella Sessione scorsa e il secondo nella Sessione attuale, per iniziativa

del Senato, un progetto di legge che riforma ed emenda in molte parti la legge anteriore. Questo progetto, sottoposto all'esame di un ufficio composto di personaggi competentissimi, viene oggi alla discussione del Senato emendato e riformato in moltissime parti.

Io dichiaro che darò il mio suffragio favorevole al progetto sì e come si vede riformato ed emendato; però, a proposito di questo articolo 29, mi permetto di manifestare un desiderio, che non è mio soltanto, ma è pure di molti notai esercenti nella mia isola natale.

Intorno a quest'articolo ecco che cosa scrive l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale:

« Fra tutte le infermità, quella che più affligge l'uomo, pur conservandogli il ben dell'intelletto, si è la cecità. Ad un notaio che ha perduto la vista, forse a causa dell'esercizio di sua professione, fargli anche perdere il mezzo per poter vivere, ci sembrò persino cosa inumana, o tale almeno da giustificare la proposta aggiunta, colla quale si rende possibile, in via di eccezione e solo per questo caso, la nomina di un coadiutore al cieco, senza alcun diritto di futura successione, da scegliersi fra i notari esercenti, o fra le persone che abbiano tutti i requisiti per essere nominati notari. »

Concretando poi in apposita aggiunta all'articolo questo suo umano concetto, l'Ufficio Centrale propone che: *al notaro divenuto cieco può, sulla di lui proposta, essere nominato dal Presidente della Corte d'appello, sentito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra i notari esercenti o fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro.*

Il coadiutore esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaro cieco, e partecipa alla metà degli onorari.

Il coadiutore non ha alcun diritto di futura successione.

Io lodo il sentimento umanitario che ha ispirato questa eccezione a favore dei notari ciechi; ma credo che l'eccezione debba estendersi anche ad altri.

Io non verrò a citare al Senato tutte le malattie che possono colpire gli uomini, specialmente quando sono in età avanzata. E che è forse la sola cecità quella che impedisce ad un notaro divenuto vecchio, l'esercizio della sua professione? Non vi è la paralisi? Non vi è la sordità incurabile?

Ora, io mi permetto di osservare che un notaio cieco (posto che l'Ufficio Centrale non fa distinzione fra atti tra vivi ed atti di ultima volontà) non potrà ottemperare alle disposizioni della legge, la quale vuole che egli, chiamato a ricevere un testamento, si accerti da per sé della identità della persona del testatore, che egli sia sano, che egli non sia circonvvenuto, che la dichiarazione della sua volontà sia libera, che i testimoni presenti all'atto siano realmente quelli che per tali si enunciano. Non lo potrà certamente da per sé; come non potrà accertarsi che le persone dei contraenti siano quelle stesse che si presentano a lui per redigere in un atto pubblico le loro convenzioni.

Al pari del cieco, il notaio sordo di sordità incurabile non potrà accertarsi per scienza propria che la dichiarazione di volontà del testatore, la dichiarazione dei contraenti in un atto tra vivi sia precisamente la dichiarazione della volontà loro e del loro intendimento.

Al suo turno, il notaio paralitico non potrà autenticare l'atto, perchè nell'impossibilità fisica di apporvi la sua firma.

Il paralitico, il sordo incurabile, e qualunque altro notaio che per qualsivoglia altra malattia fisica è nell'assoluta impossibilità di compiere l'ufficio suo, trovasi, per mio debole avviso, nella condizione identica del notaio affetto da cecità, e come tale è meritevole dello stesso eccezionale favore.

Io credo di avere enunciato un desiderio discreto, credo che questo desiderio sia appoggiato dalle osservazioni che ho avuto l'onore brevemente di fare, e quindi proporrei che la eccezione molto opportunamente introdotta a favore del notaio cieco, si estenda anche ai notari affetti da sordità incurabile, ai notari che per paralisi alla mano destra non possono sottoscrivere e autenticare gli atti, a tutti quei notari insomma che per malattia corporale sono nella impossibilità di disimpegnare da sé il loro ufficio. Prego l'Ufficio Centrale di prendere in considerazione questo mio emendamento e il Senato di accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha da fare qualche osservazione?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi pare, se ho ben inteso, che il signor Senatore Serra vorrebbe estendere questo beneficio anche al sordo:

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

l'Ufficio Centrale non incontra alcuna difficoltà, e si direbbe: *al notaro divenuto cieco o sordo.*

PRESIDENTE. Favorisca il signor Relatore di indicarmi l'aggiunta.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Alle prime parole della pagina 24, scritte in corsivo, si può aggiungere « sordo » e dire: « al notaio divenuto cieco o sordo ».

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. La mia proposta ha una estensione maggiore di quella che le dà il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io non ho fatto la proposta soltanto per il sordo, ma anche per il notaio divenuto paralitico, e che non può sottoscrivere ed autenticare gli atti, e la desidero estesa a quei notai che per qualunque altra malattia di corpo, fossero nell'impossibilità di disimpegnare le loro funzioni.

Io credo che le stesse ragioni che militano in favore del cieco e del sordo, militano anche per gli altri che sono costituiti in condizioni identiche o quasi.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* In poche parole ho esposto nella Relazione le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha introdotto una eccezione a favore di un notaio divenuto cieco; e se questo benefico provvedimento si vuole estendere al sordo, se ne rimette al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Serra intende fare una proposta?

Senatore SERRA F. M. Ho già proposto che in quest'articolo, dopo le parole « — al notaio divenuto cieco — », si aggiungessero eziandio le seguenti: « o sordo, o paralitico, o impedito per altre malattie dall'esercizio delle sue funzioni ».

È questa la mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque il Senatore Serra propone, se non ho male inteso, che dopo le parole: « al notaio divenuto cieco », si aggiungano eziandio queste: « o sordo o paralitico, o impedito per altre malattie dall'esercizio delle sue funzioni ».

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO. Io credo di essere interprete dell'opinione della Commissione dichiarando che se questa eccezione dovesse estendersi nel senso proposto dall'onor. Senatore

Serra, sarebbe meglio di ritrarla per intero.

La legge che ha già votato il Senato non stabiliva alcuna eccezione, ed era ragionevole e giusto; poichè, non ci illudiamo, o Signori, questa disposizione lede il diritto dei terzi.

Quando un notaio è definitivamente impotente, per una ragione qualunque, ad esercitare il suo ufficio, la legge lo dispensa; ed egli cessa di essere notaio. Onde si verifica la vacanza di un posto, al quale hanno diritto di concorrere tutti i notai: e sarà nella libertà della Corte di appello di nominare qualcuno dei notai esercenti e adirlo a quell'ufficio che prima esercitava un altro notaio.

Quindi io credo che la legge votata dal Senato, la quale non ammetteva alcuna eccezione, era la più regolare, la più leale, la più giusta.

Alla Commissione però sono venute moltissime petizioni riguardanti lo stato miserando dei ciechi, e la Commissione, veramente non con animo molto proclive, si era decisa ad ammettere un'aggiunta facendo un'eccezione per i ciechi.

E fin qui, trattandosi precisamente di un caso isolato che non è facile a verificarsi, si poteva consentire, ma estenderlo al punto dove vorrebbe l'onorevole Senatore Serra significherebbe che da qualunque siasi malattia un notaio fosse colpito, in guisa da non potere esercitar più il suo ufficio, avremmo tanti coadiutori, i quali la durerebbero finchè dura la vita di questi notai.

Oltre a ciò sarebbe questa una eccezione la quale non esiste per nessun'altra classe di ufficiali delle pubbliche amministrazioni; e poichè dobbiamo ritenere che il notaio sia un pubblico ufficiale, non si potrebbe ammettere per lui contesto privilegio.

Quindi, in quanto a me, respingo qualunque altra eccezione, accogliendo esclusivamente quella per i ciechi.

PRESIDENTE. Domando al signor Senatore De Filippo se non dissentirebbe egli dalla maggioranza della Commissione, la quale avrebbe accettato l'aggiunta della parola *sordo*.

Senatore DE FILIPPO. A me pareva di avere sentito dall'onorevole Relatore che se ne rimetteva al giudizio del Senato.

Ma, del resto, se mai il Senato crede di dover aggiungere la eccezione per il *sordo*, non sarò io che farò opposizione, una volta che

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

la Commissione, nella sua maggioranza, crede che si possa aggiungerla.

PRESIDENTE. Questa proposta non ha bisogno di appoggio, perchè venuta dall'Ufficio Centrale.

Interrogo il Senato se intende che alla parola *cieco* si aggiungano le parole *o sordo*. Parleremo poi delle aggiunte proposte dall'onorevole Senatore Serra.

Chi intende che si aggiungano alla parola *cieco* le parole *o sordo*, favorisca di sorgere.

(Non è approvato.)

PRESIDENTE. Ora domando se è appoggiata la proposta dell'onorevole Senatore Serra.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Non essendo stata approvata quella cui aderiva l'Ufficio Centrale, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque ella ritira la sua proposta.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Io intendo di fare una osservazione sul primo comma dell'art. 29, e spero che l'Ufficio Centrale sarà per accettare la mia proposta. Secondo il significato comune giuridico, vi è differenza tra l'interdizione e la dispensa.

L'interdizione presuppone il dolo, e la colpa, mentre invece la dispensa può aver luogo indipendentemente dalla volontà dell'uomo.

Ora, che il concetto dell'art. 29 sia quello di applicare la dispensa, è evidente, giacchè vi si parla di infermità e di debolezza di mente che rendono il notaio incapace di adempiere le sue funzioni. Se non che, nella prima parte dello stesso articolo, dove si parla di infermità costanti e permanenti, si stabilisce che il notaio potrà essere dispensato dal suo ufficio; invece nel comma seguente, nel quale si accenna ad infermità temporanee, si prescrive che il notaio potrà essere *interdetto* per un tempo maggiore di un anno.

Mi si opporrà, che *interdetto* vuol dire proibito, vuol dire vietato; ma ho già osservato che altro è interdire, altro dispensare; quindi mi parrebbe più conveniente e più proprio il dire: *dispensato* anzichè *interdetto*, come io propongo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'articolo 29 è sottoposto alle vostre deliberazioni, unicamente per l'aggiunta fattavi dall'Ufficio Centrale relativamente al notaio divenuto cieco. Ma l'onorevole Senatore Cavallini vorrebbe mutare il testo dello stesso art. 29, sostituendo alla parola *interdetto* quella di *sospensione* dallo esercizio nel caso d'infermità o di debolezza di mente soltanto temporanea del notaio. E l'Ufficio Centrale non si può accostare a questa proposta, posto mente che la sospensione dall'ufficio è cosa ben diversa dalla interdizione dall'esercizio dell'ufficio medesimo.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Sia pure che l'Ufficio Centrale non abbia introdotto modificazione alla legge del 1875, per quanto spetta all'appunto da me opposto, e lo so anch'io che niuna modificazione vi propone; ma dal momento in cui si discute oggi per migliorarla, parmi che nulla vieti che qualunque Senatore proponga tutti quegli emendamenti che a suo avviso valgano a perfezionarla, e massime quando gli emendamenti, come è il mio, non perturbino i principi essenziali che la informano, nè punto ne sconvolgono l'economia.

Il Senatore Tabarrini ha proposto ieri un emendamento, ed un altro ne ha proposto oggi, e malgrado la opposizione dell'onorevole Relatore, il Senato li ha ambedue accolti.

Parmi pertanto che nulla osti a che possa essere preso in considerazione anche il mio.

Passando al merito della questione, a me sembra proprio chiaro, che se si fa luogo alla dispensa dall'ufficio contro il notaio, che è affetto da infermità fisiche o morali, costanti e permanenti, con molto maggiore ragione si debba applicare la *dispensa* e non la *interdizione* al notaio colpito da infermità soltanto temporarie.

L'onorevole Relatore ha parlato di sospensione; ma la sospensione è una pena, minore dell'interdizione, ma è pur sempre una pena, mentre pena non può ravvisarsi la dispensa, che la legge applica a chi spontaneamente rinuncia all'ufficio di notariato ed è in permanente infermità.

Che se tuttavia al Relatore piace di sostituire alla parola *interdetto* un'altra qualun-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

que che meglio spieghi il mio concetto, o preferisce la parola *sospeso*, malgrado le osservazioni in contrario da me ora fatte, io certo non mi opporrò.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io mi permetto di aggiungere due parole alle giuste osservazioni già fatte dal Relatore.

Pregherei l'onorevole Senatore Cavallini di notare che il caso del quale tratta il secondo comma è simile a quello per cui un impiegato è messo *in aspettativa per ragione di salute*; ecco tutto. Quindi, quando accade che un notaio si trovi infermo, ma di un'infermità tale che non gli consenta l'esercizio delle sue funzioni per solamente un dato tempo, la legge non lo dispensa, siccome è stabilito nel primo comma dell'articolo, ma lo interdice per un anno, aspettando che guarisca perchè possa ripigliare le sue funzioni.

In altri termini, se l'infermità di cui si tratta è insanabile, allora il notaio cessa definitivamente dal suo ufficio, ma se è temporanea gli si vieta la stipulazione degli atti per tutto quel tempo che dura la sua malattia, limitato però allo spazio di un anno.

L'onorevole Cavallini accetterebbe che si dicesse *sospeso* invece di *interdetto*, ma la *sospensione* è annoverata in questa legge fra le pene disciplinari, ed il povero notaio ch'è colpito da un'infermità non commette alcuna colpa.

Del resto, l'onorevole Cavallini entra perfettamente nel concetto dell'Ufficio Centrale; non si tratta che di una questione di parole; ma creda pure l'onorevole Cavallini che, nel caso in esame, la parola *interdetto*, nel mentre sembra più grave, è più esatta, più regolare. Lo pregherei quindi a non voler insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Debbo domandare al Senato se appoggia l'emendamento del signor Senatore Cavallini, il quale consiste nel sostituire la parola « *sospeso* » alla parola « *interdetto* » nel 1° comma dell'articolo 29.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La ragione da cui è stato mosso l'onorevole Cavallini è precisamente questa, che la parola *interdetto* ado-

perata nell'articolo in questione, produce in certo modo una spiacevole sensazione, perchè ricorda la interdizione dei condannati a pene criminali, la interdizione dai pubblici uffici come pena di un reato, ecc. ecc. Ora, l'onorevole Cavallini, senza punto mutare il concetto dell'articolo, vorrebbe soltanto alla parola *interdetto* sostituirne un'altra più morbida, più dolce, meno capace d'interpretazioni bieche. Quindi io non troverei alcuna difficoltà di accettare questa sostituzione, perchè, come ho detto dianzi, il concetto dell'articolo rimane inalterato, e potrebbe l'Ufficio Centrale accettarla.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Mi rincresce di dover prolungare la discussione per una cosa così semplice. Esiste una differenza sostanziale tra la *sospensione* e la *interdizione*. La *sospensione* è una pena disciplinare, giusta la disposizione dell'art. 108 di questa medesima legge sul notariato, e si applica nei casi preveduti dall'art. 111 per gravi colpe del notaio.

La *interdizione* dell'esercizio notarile per infermità o debolezza di mente temporanea non è una pena, poichè sarebbe cosa assurda attribuire a colpa una sventura; e da ciò nasce che in tutto il Capo I del Titolo 5 di questa legge, relativo alle pene disciplinari, non si fa menzione dell'art. 29 che contempla la dispensa o la interdizione dell'esercizio notarile per infermità permanente o temporanea.

Tanto basta per convincere l'onorevole Senatore Cavallini a non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Domando se viene appoggiata la proposta dell'onorevole Senatore Cavallini, la quale consiste nel sostituire la parola « *sospeso* » alla parola « *interdetto* ».

Chi intende di appoggiare questa proposta, voglia sorgere.

(È appoggiata.)

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

Chi intende di approvarla, favorisca sorgere.

(Non è approvata.)

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'intero articolo 29 testè letto.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 35.

SESSIONE DEL 1878. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

Art. 35. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena, *dell'ammenda, od anche della multa estensibile a lire 300, secondo la gravità delle circostanze.*

(Approvato.)

Art. 42. I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti; essere in pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, i mariti di esse, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso.

I testimoni ed i fidefacienti, qualora ne facciano domanda, saranno retribuiti dell'opera che prestano, a carico comune delle parti, se queste non convengano diversamente. Per la misura dell'indennità si applicherà il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 293 della vigente tariffa giudiziaria in materia civile.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che l'Ufficio Centrale propone la soppressione dell'ultimo comma di quest'articolo.

Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Il progetto dello Ufficio Centrale fu presentato al Senato prima che fosse pubblicata la legge 9 dicembre 1877, che dichiara capaci le donne a far da testimoni negli atti pubblici. Da ciò la necessità di dover sopprimere dal primo comma dell'articolo 42 la parola *maschi*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo giusta le osservazioni fatte dall'on. Relatore.

Art. 42. I testimoni devono essere maggiori

d'anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti; essere in pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, i mariti di esse, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso.

Pongo ai voti l'art. 42 come l'ho testè letto. Chi lo approva, voglia

Senatore SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCALINI. Io proporrei di togliere dal secondo comma di quest'articolo la parola « *praticanti* ».

Io non trovo una ragione sufficiente per escludere anche i praticanti dal fare testimonianza ad un atto rogato dal notaio presso il quale fanno pratica.

Mi pare che sia poco rispettoso tanto per il notaro quanto per il praticante.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ripeto che la parola *praticante* è nel testo dell'articolo 42 della legge, e se si volessero dichiarare testimoni idonei i praticanti dei notai, sarebbe miglior consiglio quello di escludere l'intervento di testimoni dagli atti notarili. I testimoni sono il controllo del notaio, e quindi per essere idonei, non debbono essere persone del suo studio, le quali hanno con lui tanta intimità e continua contatto, che in tutti i paesi, nei quali furono introdotti i Codici francesi, non furono considerati come testimoni idonei i praticanti dei notai. Non bisogna distendersi in lunghe considerazioni per dimostrare che verrebbe meno la validità negli atti pubblici, ammettendo come testimoni idonei i praticanti dei notai.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Scalini se insiste nella sua proposta.

Senatore SCALINI. Vedendo che tutti gli emendamenti che non sono accettati dall'Ufficio Centrale vengono respinti dal Senato, lo ritiro.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Postochè l'onorevole Relatore ha proposto, e non poteva avvenire altrimenti, che si sopprimesse il nome di *maschi* dal primo alinea dell'art. 42, io debbo pregarlo ad accettare un'aggiunta al 2° comma dello stesso articolo, resa ora necessaria da quella soppressione.

Al 2° comma di quest'articolo si dice: « Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 24, *i mariti di esse, i praticanti, ecc* ».

Se si vieta ai mariti di fare testimonianza quando la moglie è una delle parti stipulanti, ora che la donna è pure ammessa a testimonio, conviene per necessità vietare alla moglie di essere assunta a teste, quando suo marito è una delle parti contraenti, giacchè altrimenti ne verrebbe l'assurdo che il marito non potrebbe testificare nei contratti in cui interviene la moglie come stipulante, ed invece la moglie vi sarebbe ammessa per le convenzioni stipulate dal marito: bisognerebbe dunque dire *i mariti e le mogli di esse*.

Voci. No, no, no.

Senatore MIRAGLIA, Relatore. *I mariti di esse parti che stipulano.*

Senatore CAVALLINI. Intendo precisamente così.

Senatore FINALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Finali.

Senatore FINALLI. Quest'alinea naturalmente era coordinato alla prima parte dell'articolo:....

Una voce. No, no.

Senatore FINALLI. Aspetti un momento che glielo spiego.

Nel primo alinea si riteneva l'incapacità della donna a fare testimonianza; era naturale che il seguente alinea, nel fare eccezioni alla testimonianza in dipendenza di rapporti personali, disponesse soltanto che negli affari in cui le donne erano parti stipulanti, i mariti di queste donne non potessero fare testimonianza.

Ma dal momento che l'onorevole Relatore della Commissione, in analogia ad una legge che integra la capacità civile della donna, ha ammesso che nella prima parte dell'articolo 42 debba togliersi la qualifica limitativa di *maschi* nei testimoni, ne viene di legittima conseguenza

che, siccome le femmine per regola potranno rendere testimonianza nella stessa guisa che i maschi, occorra per esse la medesima limitazione.

Perciò, come i mariti non possono essere testimoni nelle stipulazioni in cui hanno parte come contraenti le loro mogli, così queste non debbono poter fare da testimonio negli affari in cui stipulanti sono i loro mariti.

Questa pare a me una cosa evidentissima, a meno che non si voglia creare un privilegio al di là dell'uguaglianza, a favore delle donne.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. L'Ufficio Centrale crede che qualche cosa bisogna fare. Non si tratta però di togliere, ma di aggiungere. Al primo comma si è tolta la parola *maschi*, in forza della legge che consente anche alle donne di far da testimoni. Onde, in corrispondenza di questa modificazione, qui bisognerebbe aggiungere, per esempio: *i mariti o le mogli di esse*, nel senso che se una delle parti coniugate è donna, il marito, naturalmente, deve essere un uomo (*l'arità*) e viceversa. Quindi, in questo secondo caso occorre aggiungere che sia vietato alla moglie di essere testimone di esso....

Una voce. Il coniuge.

Senatore DE FILIPPO. *Il coniuge di esse*, perchè la parola raggiunga l'intento dell'on. Cavallini, che è anche quello dell'Ufficio Centrale, lieto di accettare questa proposta, quanto fu dolente di aver dovuto respingere la prima ch'egli fece sul precedente articolo.

PRESIDENTE. Se non erro, il Senatore Finali ha domandato la parola.

Senatore FINALLI. Io aveva appoggiata la proposta del mio amico, il Senatore Cavallini, alla quale non mi pareva assenziente la Commissione. Ma se ora la Commissione l'accetta, nulla ho da aggiungere; solamente avverto che, ponendo semplicemente *i coniugi* o *il coniuge*, si è più brevi e si comprende di più.

PRESIDENTE. La parola sostituita adunque invece « dei mariti », sarebbe, « i coniugi », ma mi sembra che sia necessario di aggiungere l'avverbio « rispettivamente ».

Senatore DE FILIPPO. Basta la parola « coniugi » solamente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come venne modificato.

Art. 42. I testimoni devono essere maggiori d'anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti; essere in pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, i coniugi di esse, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso.

Avverto di nuovo che l'Ufficio Centrale ha proposto di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo che era concepito nei termini seguenti:

I testimoni ed i fidefacienti, qualora ne facciano domanda, saranno retribuiti dell'opera che prestano a carico comune delle parti, se queste non convengano diversamente. Per la misura dell'indennità si applicherà il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 293 della vigente tariffa giudiziaria in materia civile.

Chi approva la soppressione di questo ultimo capoverso, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'articolo così modificato...

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Mi sembra che invece di dire, « i coniugi di esse » (perchè nessuna delle parti può avere due coniugi, non ammettendo le nostre leggi nè poligamia nè poliandria), si debba dire « il coniuge ».

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta di dire: *il coniuge*?

Senatore MIRAGLIA, Relatore. Aderisce.

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo come ora è emendato, per porlo ai voti:

Art. 42. I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti; essere in pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, il con-

iuge di esse, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso.

Chi approva questo articolo, voglia sorgere. (Approvato.)

Art. 43. L'atto notarile è intitolato in nome del Re, colla formola prescritta dalla legge.

Esso deve contenere :

8. La menzione che dell'atto, *della delegazione per le sottoscrizioni nel caso contemplato dal seguente n.º 11*, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni.

La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere ommessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si farà menzione.

9. La menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte.

10. La sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, *dell'interprete*, dei testimoni e del notaro.

Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione *prima della menzione indicata nel n.º 8*.

11. Negli atti contenuti in più fogli, *eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali*, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio delle parti, *dell'interprete*, dei testimoni e del notaro.

Se le parti intervenute che sappiano e possano sottoscrivere eccedono il numero di venti, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di due di esse, delegate dalle parti stesse.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 44. Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non sieno interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione

delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

1° Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2° Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3° Fare menzione in calce dell'atto, e prima delle stesse sottoscrizioni, del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille.

Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti si reputano non avvenute.

(Approvato.)

Art. 46. Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto coll' intervento di un interprete che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimonio, e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale dovrà porsi anco la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, com'è detto nell'art. 43. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

(Approvato.)

Art. 52. Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.

A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di

ciascun atto un numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno di essi.

I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. Il numero progressivo di ciascun atto, e l'ordine cronologico col quale questo dovrà essere collocato nella raccolta ed iscritto nel repertorio, saranno determinati dalla data della sua registrazione.

(Approvato.)

Art. 53. Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati, e dei protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterrà:

1.
2.
3.
4.

5. La nota della seguita registrazione dell'atto.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori prescritta da questo e dal precedente articolo vien continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà incominciare una nuova numerazione.

Nel repertorio degli atti di ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili, si noterà

in quest'ultimo il numero che l'atto avea nel primo repertorio, e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio generale degli atti notarili.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti, desunto dai medesimi.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti amendue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano in ufficio.

(Approvato.)

Art. 55. Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti fuori dei casi espressi nell'articolo 65, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione di testamento segreto od olografo, le formalità stabilite dagli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

(Approvato.)

Art. 56. *Nel primo semestre successivo di ogni biennio, i notari dovranno presentare personalmente o per mezzo di speciale procuratore al Consiglio notarile il protocollo degli atti celebrati nell'ultimo biennio.*

Colui che non adempie a questo dovere sarà punito colla sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

Il Consiglio esamina il protocollo degli atti del notaro, o lo fa esaminare per mezzo di uno de' suoi membri delegato dal presidente del

Consiglio, e trovandolo in regola, vi appone la dichiarazione corrispondente e lo restituisce al notaro.

I protocolli degli atti dei membri del Consiglio notarile, tanto effettivi che supplenti, saranno esaminati dal *Procuratore del Re* o da un *Sostituto* da lui delegato, dal quale sarà fatta la dichiarazione corrispondente alla visita eseguita.

Indipendentemente da queste verificazioni ordinarie e periodiche, può il Consiglio notarile prescrivere ispezioni straordinarie, se concorrono giusti motivi, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

Il Ministero della giustizia, o il Ministero delle finanze d'accordo con quello della giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

Qualora venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaro, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinata l'ispezione.

PRESIDENTE. Pregherei l'Ufficio Centrale di badare se nelle ultime parole del quarto capoverso di questo articolo non sia incorso errore.

Il quarto capoverso di questo articolo è concepito così:

« *Indipendentemente da queste verificazioni ordinarie e periodiche, può il Consiglio notarile prescrivere ispezioni straordinarie, se concorrono giusti motivi, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.* »

Evidentemente qui deve essere incorso un errore, giacchè non si capisce a cui alludano o si riferiscano le ultime parole: « *delegate dai medesimi* ».

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'osservazione del signor Presidente è giustissima. Deve dire « *dal medesimo* » perchè si riferisce a *Consiglio*.

PRESIDENTE. Metto ai voti adunque l'art. 56 con questa lieve correzione, cioè che nel quarto capoverso, in luogo delle parole « *delegate dai*

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

medesimi » si debba leggere « delegate dal medesimo ».

(Approvato.)

Art. 57. Di ciascuna verificaione verrà steso un processo verbale *in carta libera* nel quale si deve indicare:

L'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo;

Il nome e cognome, la qualità, il domicilio o la residenza dell'ufficiale che procede all'ispezione;

Il nome, cognome e la residenza del notaio, e l'indicazione del Consiglio presso cui è iscritto;

Il numero degli atti e dei repertori esistenti e verificati;

Le contravvenzioni rilevate;

Le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal notaio e dall'ufficiale anzidetto. Ove il notaio rifiuti di sottoscrivere, ne sarà fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto.

(Approvato.)

Art. 65. Gli atti possono dal notaio essere rilasciati in originale alle parti *soltanto* quando contengono procure *alle liti o procure riguardanti un solo affare*, consensi od autorizzazioni, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.

Alla sottoscrizione che il notaio appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo.

Senatore VERGA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA C. Propongo l'aggiunta qui dove dice: « nei casi determinati dalle leggi politiche » delle parole seguenti: « e amministrative », perchè v'è anche l'elettorato amministrativo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non abbiamo creduto di variare il testo della legge in una materia così delicata. Ma ad ogni modo l'Ufficio Centrale si riserva di dare il suo parere dopo intesi altri oratori.

Senatore VERGA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Verga ha la parola.

Senatore VERGA C. Io non posso ricordare se su questo punto vi sia stata discussione in

Senato, ma inclinerei a credere che non vi sia stata, e che in questo articolo di legge sotto la denominazione di leggi politiche si sia voluto comprendere non solo quelle relative all'esercizio del dritto di elettorato politico, ma eziandio quelle che riguardano l'elettorato amministrativo, perchè, a mio avviso, non vi sarebbe motivo di non usare agli elettori amministrativi le stesse facilitazioni che si usano agli elettori politici.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sembra che in materia politica la legge voglia facilitare agli elettori l'esercizio del più prezioso diritto che può avere un cittadino in un Governo retto a forma rappresentativa. Ma per quanto riguarda l'elettorato amministrativo, non mancano disposizioni di leggi speciali, che fanno nascere il dubbio sull'opportunità della proposta dell'onor. Senatore Verga.

Senatore VERGA C. Io mi permetterei di insistere, perchè, ripeto, non saprei trovare ragione della differenza che si vorrebbe introdotta fra l'esercizio dell'elettorato politico e l'esercizio dell'elettorato amministrativo, ed anzi fino ad un certo punto comprenderei che si facesse qualche facilitazione per l'elettorato amministrativo, sia perchè le elezioni amministrative hanno luogo più frequentemente, sia perchè le elezioni politiche hanno maggior importanza e possono perciò essere circondate da maggiori guarentigie.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Su questo punto parmi che dovrebbe essere inteso anche l'onorevole Ministro delle Finanze, per dar parere se, estendendosi il beneficio di questa disposizione alle delegazioni nei casi di elettorato amministrativo, potessero essere pregiudicate le leggi sul bollo.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Rammentiamo che per regola generale gli atti non si possono rilasciare in originale alle parti.

Si fa un'eccezione, la quale riguarda l'elettorato politico; ora la si vorrebbe estendere all'elettorato amministrativo. Io trovo che la questione è bastantemente grave, e mi pare che oggi non possiamo prendere una delibera-

zione. Il Senato ha già votato quest'articolo nel modo come è stato presentato dall'Ufficio Centrale, ed ora ha forza di legge. Nè si può all'improvviso prevedere le conseguenze dell'aggiunta che si propone. Pregherei quindi il Senato, a nome dell'Ufficio Centrale, di sospendere la votazione di quest'articolo, onde la vostra Commissione possa riesaminarlo ponderatamente, e verificare se mai sia il caso di potere dare il voto favorevole alla proposta fatta dall'onor. Senatore Verga.

PRESIDENTE. Pregherei l'Ufficio Centrale di vedere se corrisponda esattamente alle nostre leggi questo inciso, ove dice: « delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche ».

L'articolo 15 della legge elettorale politica prevede propriamente una *delegazione di censo*. Egli è l'articolo 23 della legge provinciale e comunale che parla di *delegazione di diritti elettorali*.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Certamente l'Ufficio Centrale guarderà sotto tutti gli aspetti questa disposizione di legge anche per le giuste osservazioni dell'onor. nostro Presidente; anzi io crederei, e naturalmente l'Ufficio Centrale lo farà da sé, che si esamini la proposta anche coll'intervento del Ministro delle Finanze, per vedere quali possono essere le conseguenze rispetto al Tesoro. Sia certo il Senato che la Commissione procurerà di adempiere con la massima cura al suo mandato.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che venga sospesa e riservata ad un altro giorno la discussione di questo art. 65.

Se nessuno fa osservazioni in contrario, la sospensione viene ammessa.

Art. 66. L'atto con cui il notaio autentica le sottoscrizioni apposte *in fine, ed in margine dei fogli intermedi*, alle scritture private è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaio, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Esso è sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaio, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del numero 10 dell'art. 43.

(Approvato.)

Art. 71. Il notaio dovrà apporre in calce od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto e certificato e sottoscriverla.

(Approvato.)

Art. 78. Il Consiglio notarile è composto di *membri ordinari e di supplenti*.

Il numero dei membri ordinari è di sei nelle città in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila; di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila; di dodici nelle città aventi una popolazione maggiore. *In tutti questi casi il numero dei supplenti è di tre.*

I supplenti saranno chiamati a funzionare nei casi di mancanza, di assenza, o di impedimento di alcuno dei membri ordinari, in quanto sia necessario per completare il numero legale prescritto per le deliberazioni.

Il segretario deve essere scelto fra i notari residenti nel capoluogo del collegio notarile.

I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio.

(Approvato.)

Art. 83. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento dei due terzi dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del Presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono reputati dimissionari.

Nei casi di legittimo impedimento di alcuno dei membri ordinari, saranno chiamati a funzionare da supplenti, in quanto sia necessario per completare il numero legale prescritto per le deliberazioni, i tre notari che dopo gli eletti conseguirono maggior numero di voti.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'articolo 83 dovrebbe essere cancellato, perchè avendo l'onorevole Ministro Guardasigilli accettata la discus-

sione sul controprogetto della Commissione, la quale aveva soppresso l'ultimo comma che è un'aggiunta al testo della legge attuale, non essendovi più tale aggiunta, la legge attuale in quest'articolo non viene a modificarsi, e però non è neppure il caso di porre ai voti quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora si ometterà di porre ai voti quest'articolo; bisognerà solo rammentarsene in appresso per toglierne la citazione quando dovremo votare l'articolo primo.

Senatore DEODATI. Nell'art. primo dell'Ufficio Centrale si è già tenuto conto dell'omissione di quest'art. 83.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 84.

Art. 84. Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:

1. Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri;

2. Vigila la condotta dei praticanti ed il modo in cui i medesimi adempiono i loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità;

3. Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti;

4. Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;

5. S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;

6. Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;

7. Riceve pure dal conservatore dell'archivio in principio di ogni anno il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso, e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione della Corte d'appello.

Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaro una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti.

(Approvato.)

Art. 87. Ogni archivio ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio.

Il conservatore e i suoi impiegati debbono fissare la loro residenza nel comune dove è l'archivio.

(Approvato.)

Art. 88. Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale fra i notari esercenti o tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello; non può essere rimosso se non con decreto reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

Se fu scelto fra i notari esercenti, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del notariato, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte.

Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

Nel caso di morte del conservatore archivista o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolamento della cauzione è pronunciato dal Tribunale civile, osservate le disposizioni dei tre capoversi dell'articolo 38.

Senatore MIRAGLIA, Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, Relatore. Io proporrei un emendamento al secondo comma di quest'articolo nella forma seguente: « Se fu scelto fra i notari esercenti, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del notariato, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello ».

Sarebbero queste ultime parole da sostituire a quelle: *semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte d'appello.*

PRESIDENTE. Dunque con questa modificazione si rilegge l'art. 88.

Art. 88. Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale fra i notari esercenti o

tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello; non può essere rimosso se non con decreto reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

Se fu scelto fra i notari *esercanti*, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del notariato, sentito il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte.

Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina dei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

Nel caso di morte del conservatore archivista o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolamento della cauzione è pronunciato dal Tribunale civile; osservate le disposizioni dei tre capoversi dell'articolo 18.

(Approvato.)

Art. 90. Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'archivio, verrà stabilita nell'adunanza del Collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio.

La pianta e gli stipendi deliberati dal Collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello.

La parte dei proventi che in ciascun archivio sopravanza al pagamento degli stipendi e delle spese, dopo l'approvazione dei conti di cui all'art. 84, n.º 7, sarà dal capo dell'archivio versata nelle casse dello Stato nel termine di venti giorni.

(Approvato.)

Art. 91. Nell'archivio sono depositati e conservati:

1. Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositate negli archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti;

2. La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaro deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'archivio secondo la tariffa. La detta

copìa è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaro e munita dell'impronta del suo sigillo;

3. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel Regno, semprechè non siano già depositati presso un notaro esercente;

4. I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferita la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile;

5. I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.

La disposizione del numero 4 si applica anche ai volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio anteriormente all'attuazione della presente legge.

La stessa disposizione si applica agli atti notarili, che i cancellieri delle curie vescovili, e quelli di altri collegi ed uffici giudiziari ecclesiastici o misti delle provincie ex pontificie, abbiano ricevuto nella qualità di notari, esclusi soltanto gli atti appartenenti agli anzidetti uffici ecclesiastici.

Sono eccettuati da tale disposizione i volumi degli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti che trovansi depositati negli uffici dei notari conservatori delle provincie meridionali, ed in quelli di proprietà privata delle provincie romane, i quali rimarranno presso gli attuali depositari fino alla loro morte.

I depositari però dei suddetti volumi, repertori ed atti saranno tenuti di dichiarare all'archivio di quali e quanti atti constano i volumi, a quali dei loro antecessori appartenessero, come e quando a loro siano pervenuti. Tale dichiarazione sarà fatta entro tre mesi dal giorno in cui gli archivi entreranno in funzioni, sotto pena dell'ammenda da L. 5 a L. 50, e della sospensione in caso di ulteriore ritardo.

Verificandosi il caso in cui i depositari degli anzidetti volumi, repertori ed atti non usassero la richiesta diligenza nella custodia dei medesimi, potranno esserne privati con decreto della Corte di appello, sentito il parere del Con-

siglio notarile, coll'ordinarsene il deposito nell'archivio.

(Approvato.)

Art. 92. La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente è fatta nel termine di un mese dal dì della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'articolo 36, si fa, nella sede dell'ufficio notarile, dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli, al conservatore dell'archivio coll'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinuncia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro, o da un suo procuratore speciale, al conservatore con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaro o di un membro da esso delegato.

Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'ufficiale, notaro o procuratore. Il processo verbale è esteso in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio sono a carico di questo.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e di registro.

(Approvato.)

Art. 97. Il conservatore permette l'ispezione e la lettura e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'archivio, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 59.

Procede inoltre all'apertura e pubblicazione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913 e 915 del Codice civile.

Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore, nel caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare le sue funzioni, o solo l'autenticazione delle copie, degli estratti o certificati, ad un notaro o ad un im-

piegato dell'archivio. La delegazione dev'essere approvata dal presidente del tribunale civile.

Nel caso in cui la delegazione non venga fatta dal conservatore, il presidente del Tribunale civile provvederà nel modo stabilito dal precedente capoverso.

(Approvato.)

Art. 98. L'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaro sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaro sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.

Per ottenere la metà delle tasse e dei diritti di archivio, gli interessati dovranno farne la domanda nei cinque anni successivi al rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione, scorsi i quali le tasse ed i diritti non domandati anderanno a vantaggio dell'archivio.

Il notaro, finchè vive, può far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa.

(Approvato.)

Art. 118. Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche, dal primo grado dell'ammenda, alla censura.

L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse delle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, si prescrive in un anno dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Contro i provvedimenti che ampliano le dette pene ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiuti dal giorno della sentenza.

L'azione disciplinare per le trasgressioni punibili con la multa, la sospensione o la destituzione, si prescriverà in tre anni dalla commessa infrazione ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Contro le sentenze portanti applicazione di qualcuna di queste pene, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni 5 compiuti, a cominciare dal giorno della sentenza.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

Art. 135. Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

Quei notari però che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitare validamente le loro attribuzioni per cinque anni.

Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun Collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero stabilito dal Regio decreto indicato nell'art. 4.

Tale disposizione non si applica alle semplici traslocazioni di notari da uno ad altro posto nello stesso distretto, alle quali, qualora vi sia domanda, si provvederà mediante la pubblicazione di speciali concorsi tra i soli notari del distretto medesimo.

La pubblicazione però dovrà essere preceduta da particolare autorizzazione della Corte d'appello, da concedersi previo il voto del Consiglio notarile, e soltanto nei casi in cui la provvista sia consigliata da ragioni di pubblico servizio.

Sono pure eccettuate le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la tabella annessa al Reale decreto di cui all'art. 4 assegna un solo posto notarile; ed anche le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la detta tabella ne assegna due, qualora la popolazione del comune ecceda i cinquemila abitanti.

Saranno infine provvedibili, quando anche siano soppressi per la nuova legge, quei posti vacanti per cui nel giorno dell'attuazione della medesima si trovassero già compiute tutte le operazioni del concorso per esami, ed avessero i concorrenti riportata l'approvazione. Tali concorsi saranno esauriti coll'emanazione del relativo decreto di nomina.

(Approvato.)

Art. 136. I notari che hanno qualche impiego, ed esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'articolo 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nei termini di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, e ciò far constare al Tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti

prescritta dall'art. 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

Sono eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale.

Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo.

Essi, qualora siano traslocati in altra sede giudiziaria, ed intendano di continuare ivi l'esercizio del notariato, dovranno farne apposita dichiarazione al presidente del Consiglio notarile del luogo, presentandogli copia del decreto di tramutamento e del processo verbale di assunzione del nuovo ufficio. Il presidente ordinerà l'iscrizione del notaro nel ruolo, e farà procedere alle pubblicazioni a termini dell'articolo 21.

Cessando essi dall'impiego avranno la facoltà di continuare ad esercitare il notariato nel luogo stesso dell'ultima residenza giudiziaria, purchè facciano la dichiarazione di cui nel precedente capoverso.

La dichiarazione in questo caso dovrà essere fatta nel termine di tre mesi.

Qualora essi non intendano di prevalersi di tale facoltà, potranno farsi inscrivere nel ruolo del distretto della prima loro sede notarile, e dal giorno dell'iscrizione potranno riassumere l'esercizio del notariato nella detta sede, osservate nel resto le formalità stabilite dal citato articolo 21.

(Approvato.)

Art. 138. I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al tribunale civile, nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio notarile, una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio. *Tale obbligo non si estende ai notari che, sebbene nominati sotto l'impero delle leggi anteriori, abbiano assunto l'esercizio delle loro funzioni sotto l'impero della nuova legge.*

I notari che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda d'chia-

rare in quale dei luoghi compresi nella *indicata* giurisdizione del tribunale civile, e fissato nel regio decreto accennato nell'art. 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al Tribunale, incorrono di diritto nella sospensione.

Se la domanda non sarà presentata entro *tutto il mese di giugno dell'anno 1878*, il notaio sarà con regio decreto dichiarato decaduto dal posto a norma dell'articolo 31.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Quando fu scritto questo articolo, si sperava che ai primi del giugno 1878 questa legge potesse essere sanzionata.

Ora, trovandoci molto prossimi al giugno, si potrebbe sostituire al mese di giugno tutto il dicembre 1878.

PRESIDENTE. Come ha udito il Senato, il signor Relatore Miraglia proporrebbe che nell'ultimo capoverso dell'articolo, alle parole: « *Se la domanda non sarà presentata entro tutto il mese di giugno dell'anno 1878* » si sostituiscano queste: « *Se la domanda non sarà presentata entro tutto il mese di dicembre 1878* ». Interrogo il signor Ministro Guardasigilli se accetta questa modificazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti quest'articolo colla proposta modificazione, accettata dal signor Ministro.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 140. Nel decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il notaio fu ammesso all'esercizio, e nel caso espresso dal primo capoverso dell'art. 138, sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

I notari, ai quali col precedente loro decreto di nomina era stata assegnata la residenza in una frazione di comune, se questa speciale residenza non sia stata conservata nella tabella approvata col regio decreto di cui all'art. 4, *s'intenderanno* confermati colla residenza nel comune.

Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'art. 138, rimanesse

vacante nella giurisdizione di un tribunale civile qualche posto da notaio, giusta il numero stabilito dal reale decreto accennato nell'art. 4, avrà luogo il concorso.

Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

(Approvato.)

Art. 145. Con decreto Reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli archivi notarili.

Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provvedere con decreto Reale alla sistemazione degli archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

Nel riordinamento degli archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi.

« Gli attuali capi d'archivio, e quelli fra gli impiegati subalterni di carriera, che secondo le precedenti leggi erano, senz'altri requisiti, eleggibili al posto di capo d'archivio, potranno essere nominati Conservatori d'archivio, benchè non abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 88. »

I capi degli archivi esistenti, che siano, al tempo della pubblicazione della presente legge, nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Su questo articolo l'onorevolissimo signore Presidente mi ha trasmesso una petizione indirizzata al Senato da tutti gl'impiegati degli archivi delle provincie napolitane nel fine di non vedere pregiudicata la loro condizione.

L'Ufficio Centrale ha osservato che, per quanto ragionevoli le cose in detta istanza esposte, non è il caso di potersi per legge adottare alcun provvedimento se per la divisione degli archivi gl'impiegati del capoluogo della provincia dovranno in buona parte essere collocati in altra residenza. È pur vero che questo spostamento è una conseguenza necessaria del mutato organamento degli archivi. Ma siccome

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

è a prevedersi che gli archivî resteranno nella maggior parte provinciali, così questi benemeriti impiegati non avranno a soffrire nei loro interessi per gli effetti della presente legge.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Domanderei alla cortesia dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che cosa accadrà dei grandi Archivi di atti notarili, che sono stati costituiti da grandissimo tempo in alcune delle principali città d'Italia e che hanno carattere regionale, quando si applicherà questo articolo della nuova legge.

Se questi archivî si conserveranno nella loro integrità, come ci sono stati lasciati dai nostri maggiori, o se il Ministro avrà facoltà di scioglierli e di dividerli negli archivî molto più esigui che la legge moderna istituisce.

Vorrei essere rassicurato su questo proposito.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Gli archivî erano, prima dell'unificazione legislativa, in buona parte provinciali; ed io convengo coll'onorevole Senatore Tabarrini, esimio cultore delle lettere e degli studi storici, che il procedere alla separazione delle carte che ora si conservano negli archivî provinciali, sarebbe malagevol cosa. Fortunatamente, per ora i principali archivî del Regno sono provinciali, e la legge sul notariato del 1875, che ha creato gli archivî in ciascun distretto dei collegi notarili, non ha ricevuto ancora la sua piena esecuzione per le difficoltà incontrate, ed anche perchè in talune provincie del Regno, i Tribunali essendo provinciali, non si doveva divenire ad alcuna innovazione in ordine agli archivî. E forse molti altri archivî resteranno provinciali per effetto delle disposizioni contenute nel progetto di legge che stiamo discutendo. Epperò, la disposizione dell'articolo 145, bene applicata dal Governo, può impedire i mali a cui accenna l'onorevole Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Io ringrazio l'onorevole Relatore delle spiegazioni che mi ha dato, ma in tutto non sono rimasto appagato.

Quello che accadrà dei nuovi archivî nota-

rili per l'applicazione di questa legge, io non lo discuto, perchè è una conseguenza dei principî che hanno informato la legge medesima.

Io principalmente mi preoccupo dei grandi depositi che, sotto il nome di archivî notarili, esistono a Milano, a Venezia, a Firenze ed in altri luoghi.

Questi depositi hanno un'importanza grandissima per la storia, perchè tutti sanno che i notari, specialmente i più antichi, nei loro repertori, oltre a trascrivere i contratti e i testamenti, trascrivevano un'infinità di altre cose, che sono oggi documenti preziosissimi di storia.

Ora, io intendo benissimo che da qui innanzi si faranno le divisioni degli atti che dovranno essere conservati negli archivî circondariali o provinciali, secondo la nuova legge. Ma per quei depositi, i quali esistono oramai da secoli, che presentano tutte le garanzie di conservazione, che hanno un personale il quale fino ad un certo punto può dirsi pratico nella paleografia tanto da poter leggere le carte antiche, credo di non essere indiscreto a domandare se coll'applicazione dell'articolo 145 sia data facoltà al Ministro Guardasigilli di conservare lo *statu quo*; questo solo a me importa, perchè degli atti moderni che potranno venire sotto il dominio della nuova legge non mi preoccupo affatto. Ma se questi grandi depositi di documenti antichi si debbono sciogliere, e ciascuna Provincia deve andare a prendersi la parte sua, ciò sarebbe la dispersione di ogni cosa, e quello che i nostri maggiori conservarono gelosamente, sarebbe da noi manomesso, per il solo fine d'una pedantesca uniformità.

Su questo importantissimo argomento, che pare lasciato alla discrezione del Ministro...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore TABARRINI... vorrei essere rassicurato dall'onorevole Relatore. E se le sue parole saranno quali le aspetto, allora chiederò all'onorevole Ministro Guardasigilli di confermare con una sua autorevole dichiarazione quello che avrà spiegato l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Quello che desidera giustamente l'onorevole Senatore Tabarrini

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

ha formato oggetto di gravi considerazioni da parte del Governo. Imperciocchè gli archivî provinciali contengono non solo documenti di interesse dei privati, ma che si riferiscono alla storia patria, ed a materie di ordine amministrativo ed anche politico. Non è cosa facile separare dagli archivî provinciali le carte per collocarle nei rispettivi distretti dei Consigli notarili, e specialmente quelle che per la loro vetustà richieggono la conoscenza della paleografia. E fu perciò che il Governo presentò nella passata sessione un progetto di legge sul riordinamento degli archivî, proponendo che tutte le carte di data anteriore al 1851 venissero riunite in un archivio di Stato, sotto la diretta dipendenza dello stesso Governo. Non so se l'attuale Ministero abbia intenzione di riproporre quel progetto di legge, il quale può per altro incontrare gravi difficoltà, per le carte di esclusivo interesse privato, a tacere che quelle che datano da un secolo dovrebbero ancora rimanere dove si trovano per le ricerche necessarie alle parti che debbono produrle in giudizio o in altri affari; ma è indubitato che nello stato attuale delle cose l'art. 145 della legge sul notariato, sotto il titolo delle disposizioni transitorie, opportunamente provvede a quanto desidera l'onorevole Senatore Tabarrini, poichè concede al Governo tutti i mezzi necessari per non turbare nella sistemazione degli archivî l'ordine nelle scritture che si conservano, e di provvedere con disposizioni transitorie, onde i preziosi documenti non sieno distrutti o sperperati, o in altro modo depreziati. Insomma se è giusto che si provvegga agl'interessi dei particolari, è giustissimo che le carte antiche siano custodite e vigilate in modo da evitare un danno a questi preziosi documenti che interessano la storia e la gloria nazionale.

Può adunque stare tranquillo l'onorevole Senatore Tabarrini per la conservazione delle carte che si trovano depositate negli attuali archivî.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'opinione ed i desiderî miei sono completamente conformi a quelli espressi dall'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale intorno agli atti ed ai documenti conser-

vati negli archivî, e non mancherò di dare opera affinchè i comuni desiderî sieno raggiunti.

Può essere sicuro quindi l'onorevole Senatore Tabarrini che le cose procederanno per bene.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Ringrazio il signor Ministro e la Commissione delle assicurazioni che mi hanno voluto fornire, e sono persuaso che il Guardasigilli userà con riguardo quel potere discrezionale che gli concede questo articolo, rispettando i grandi depositi di atti notarili negli antichi archivî regionali; e ciò nell'interesse della scienza storica, e per il decoro di molte città cospicue, le quali hanno nei loro archivî notarili gran parte della loro storia.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Io non posso trattenermi dall'aggiungere la mia raccomandazione al signor Ministro, oltre a quelle già fatte dall'onor. senatore Tabarrini.

Certamente negli archivî notarili vi sono carte di grandissima importanza storica, ed il trasportare le carte dagli archivî in qualunque caso è pericoloso e nocivo.

A questa aggiungo un'altra osservazione, su la quale prego l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia di rivolgere il suo pensiero.

Nelle provincie meridionali vi sono degli archivî provinciali, ma non tutti destinati agli atti notarili; alcuni sono destinati agli atti amministrativi. Ora, un giorno o l'altro, in tutta Italia dovremo provvedere a qualche cosa che somigli a questi archivî, perchè altrimenti le carte si accumulano ne' pochi archivî governativi in guisa da fare, che so io, de' Collosi, delle Moli Adriane.

Sotto questo punto di vista mi sembra tanto più necessario che il Ministro di Grazia e Giustizia abbia molta larghezza di autorità nella distribuzione delle carte degli archivî notarili, in guisa che questi ultimi possano servire di addentellato all'istituzione degli archivî provinciali in tutto il resto del reame.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se il Governo non mettesse la massima cura nel conservare ge-

losamente i tesori che si trovano negli archivî del Regno, sarebbe davvero un Governo barbaro. Quegli archivî hanno un pregio ed un valore grandissimo per l'Italia, e sono utili, anzi dirò, necessarissimi sopra tutto perchè si possa, quando che sia, scrivere una vera storia italiana.

Posso adunque assicurare l'onorevole preopinante che il Governo curerà diligentemente affinchè gli archivî siano gelosamente conservati.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto la parola per proporre emendamenti a questo articolo 145, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 148. Gli uffici notarili di proprietà privata, attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

È conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio il diritto di esercizio della professione, giusta il disposto dell'articolo 135.

Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà, rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la libertà di assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.

Qualora entro i primi cinque anni dal giorno dell'attuazione della legge *accadesse la morte del notaro, o scadesse un contratto a tempo* e coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà non intendessero rinnovare il contratto, nè il concedente volesse o potesse assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio, sarà in facoltà degli eredi del notaro o del concedente di proporre alla nomina sovrana un altro esercente dell'ufficio di sua proprietà, scelto fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a notaro. *La stessa facoltà compete ai concedenti pei contratti scaduti dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge.*

Verificandosi le condizioni anzidette dopo i

termini come sopra stabiliti, l'ufficio rimane senz'altro soppresso.

Ai notari esercenti uffici di altrui proprietà, quando cessino da tali funzioni, *od abbiano cessato dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 150.*

(Approvato.)

Art. 149. Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori, a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti per ciascuno di essi *dai titoli d'acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1 gennaio 1874.*

(Approvato.)

TARIFFA.

Art. 1. Al notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

1. Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;
2. Onorario proporzionale sul valore del Patto;
3. *Onorari per gli atti preparati dal notaro e non stipulati;*
4. Onorario ad ore per i processi verbali e i testamenti pubblici;
5. Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;
6. Diritti accessorî e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti od allegate ai medesimi.

(Approvato.)

Art. 4. Per gli atti di consenso a matrimoni, l'onorario è di. L. 2 »

Per gli altri atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di » 4 »

Per gli atti di promessa di matrimoni, di » 5 »

Per gli atti di delegazione di censo per l'esercizio del diritto di elettorato, di » 5 »

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica, di	L. 5 »
Per gli atti di ricognizione di dominio, dicui all'art. 1563 del Codice civile »	5 »
Per la rinnovazione del titolo di cui all'art. 2136 dello stesso Codice . . . »	5 »
Per gli atti di nomina di arbitri, di »	15 »
Per il ricevimento di un testamento segreto, di »	15 »
Per il deposito di un testamento olografo, di »	10 »
Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di »	5 »
Per gli atti di deposito di altri documenti, di »	5 »
Per la restituzione di un documento depositato, di »	2 50
Per gli atti di protesto, se la cambiale od il biglietto all'ordine non eccede lire 1000, di »	5 »
Se eccede detta somma, di »	10 »
Per le autenticazioni delle firme in atti di valore indeterminabile, di »	3 »

(Approvato.)

Art. 13. Per ogni altra copia l'onorario è di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire mille;

di lire 3, se il valore eccede ladetta somma;

di lire 5, se il valore eccede le lire cinquemila;

di lire 10, se il valore eccede le lire diecimila.

Per la copia degli atti di valore indeterminabile, l'onorario sarà di lire 3, se il diritto dovuto al notaio per l'atto originale sia superiore alle lire 5; di lire 2 se non ecceda tale somma.

(Approvato.)

Art. 26. Per l'iscrizione del candidato alla pratica notarile, è dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 20.

Per l'esame d'idoneità è dovuta allo stesso Consiglio la tassa di lire venti.

Il candidato che si presenta ad un secondo esame non paga che la metà della tassa.

Art. 29. Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, è dovuta dal notaio la tassa di L. 40.

Se il notaio era già iscritto ad un altro collegio, è dovuta la tassa di lire 20.

Nel caso di traslocazione del notaio nella

giurisdizione dello stesso tribunale, è dovuta la tassa di lire 10.

Per l'esame d'idoneità è dovuta all'archivio la tassa di lire trenta.

(Approvato.)

Art. 30. Colla presentazione delle copie accennate nel numero 2 dell'articolo 91 della presente legge, il notaio deve pagare all'archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse:

Se l'onorario competente al notaio, giusta la presente tariffa, non supera le lire 2, la tassa è di L. 0 25

Se supera le L. 2 » 0 50

Se supera le » 5 » 0 75

Se supera le » 10 » 1 —

Se supera le » 20 » 2 —

Se supera le » 30 » 3 —

Se supera le » 40 » 4 —

Se supera le » 50 » 5 —

Se supera le » 100 » 6 —

per cento.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa è dovuta all'archivio sull'onorario maggiore che può spettare al notaio per la natura dell'atto medesimo.

(Approvato.)

(Art. 33).

Qualora per la ricerca dell'atto occorresse di esaminare i repertori od altri volumi di uno o più notari, è dovuta la tassa di lire 2 per l'esame dei repertori e dei volumi di ciascun notaio.

Ove non si trovi l'atto richiesto, la tassa è ridotta alla metà.

Non è dovuta alcuna tassa per le ricerche fatte sulla richiesta delle autorità giudiziarie ed amministrative.

Non è dovuta pure alcuna tassa per le ricerche, le ispezioni e le letture fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.

Dovranno, per altro, a tal fine i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale potrà anche, sentito il Consiglio notarile, permettere l'ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni. Potrà altresì l'autorizzazione alle ricerche essere concessa direttamente dai capi d'archivio, qualora sia ad essi giustificato dai richie-

denti che le medesime si fanno per uno degli scopi sovra indicati.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora viene in discussione l'art. 2° del progetto di legge:

Art. 2.

È concessa al Governo la facoltà di coordinare le altre disposizioni della legge 25 luglio 1875, n° 2786, e quelle del relativo regolamento 19 dicembre 1875, n° 2840, in conformità delle fatte modificazioni ed aggiunte.

Avverto che nello stampato questo articolo è segnato col n° 2 *arabico*. Invece, dovendo quest'articolo essere il secondo della legge, il numero 2 dev'essere scritto in *romano* (II).

Se nessuno chiede la parola sopra questo art. II della legge, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Degli articoli della legge 25 luglio 1875, *modificati*, rimane sospeso il solo art. 65, che è rinviato a domani.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Essendosi riunito l'Ufficio Centrale per sottoporre a nuovo studio la proposta dell'on. Senatore Verga, non incontrò alcuna difficoltà perchè all'art. 65, dopo le parole: *nei casi determinati dalle leggi politiche*, si aggiungessero le altre: *o amministrative*. Per vero, se gli atti che contengono delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato politico possono dal notaio essere rilas-

ciati in originale, non vi sarebbe alcuna ragione da non estendere questa disposizione anche alle delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato amministrativo. Per lo che l'Ufficio Centrale prega il Senato di adottare la proposta.

PRESIDENTE. Questo articolo è sospeso, e parimenti sospeso e rinviato a domani l'art. I, nel quale prego l'Ufficio Centrale di esaminare se occorra qualche emenda rispetto agli articoli della legge 1875 *modificati*.

Ora si procederà allo spoglio delle urne circa il trattato di commercio e navigazione italo-greco.

Frattanto leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato;

Istituzione di un'Accademia navale in Livorno.

Risultato della votazione sul progetto di legge relativo al trattato di commercio e navigazione concluso tra l'Italia e la Grecia:

Votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

(Il Senato approva.)

La seduta di domani viene al solito fissata per le ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6).